

<b>Natura giuridica</b>	• <b>reato abituale; di evento; a forma vincolata; sussidiario.</b>
<b>Consumazione</b>	• momento in cui il soggetto passivo percepisce la minaccia.
<b>Tentativo</b>	• configurabile.
<b>Elemento soggettivo</b>	• <b>dolo generico.</b>
<b>Rapporti con altri reati</b>	• La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito i rapporti tra il reato di stalking e quello <i>di maltrattamenti in famiglia</i> ex art. 570 c.p., ponendo l'attenzione sul diverso bene giuridico tutelato e sulla diversità dei soggetti attivi e passivi.
<b>Profili processuali</b>	• la <b>procedibilità</b> è a <b>querela di parte</b> e la <b>competenza</b> del <b>Tribunale Monocratico</b> . Il dettato dell'art. 408, comma 3-bis, c.p.p., che dispone l'obbligo di notificare alla persona offesa la richiesta di archiviazione nel caso di delitti commessi con violenza alla persona, è riferibile ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti (Cass. Pen. Sez. Un., 29 gennaio 2016, n. 10959).

## 27. TORTURA ED ISTIGAZIONE ALLA TORTURA (ARTT. 613 BIS E TER C.P.) – INTRODOTTI CON L. L. 14 LUGLIO 2017, N. 110.

<b>Condotta incriminata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il delitto può essere consumato mediante comportamenti alternativi, che devono essere posti in essere con <i>violenze o minacce gravi e/o agendo con crudeltà</i>.</li> <li>• Il reato è necessariamente integrato mediante più condotte di violenza/minaccia/crudeltà, ma se queste ultime comportano un trattamento inumano e degradante può esserne sufficiente una sola: da qui la qualificazione del delitto alla stregua di un <b>reato eventualmente abituale</b> (peraltro <b>improprio</b>, dato che le condotte di violenza e minaccia costituiscono di per sé reato).</li> <li>• Tale comportamento deve cagionare un <b>evento</b>, tra i due seguenti: <i>a) acute sofferenze fisiche; b) un verificabile trauma psichico</i>.</li> </ul>
<b>Soggetto passivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>a) persona privata della libertà personale;</i></li> <li>• <i>b) persona affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza del soggetto attivo</i> (ipotesi questa che sottintende una particolare qualità del <b>soggetto attivo</b>, così configurando come reato proprio una fattispecie di per sé congegnata come reato comune, per quel che riguarda le ipotesi sub b) e c));</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>c) una persona in condizioni di minorata difesa</i> (ipotesi corrispondente all'aggravante ex art. 61, n. 5, c.p.).</li> </ul>
<b>Soggetto attivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>reato comune</b></li> </ul>
<b>Natura Giuridica Consumazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>reato improprio; eventualmente abituale; reato di evento</b></li> </ul>
<b>Elemento soggettivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Momento in cui vengono cagionate le acute sofferenze fisiche o il trauma psichico alla persona offesa.</li> <li>• <b>dolo generico</b>, coscienza e volontà di cagionare acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico.</li> </ul>
<b>Circostanze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il reato è <b>aggravato</b>: quando il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con abuso di poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio (<b>comma 2</b>); se dai fatti deriva una lesione personale o una lesione personale grave (<b>comma 4</b>); se dai fatti deriva la morte quale conseguenza non voluta (<b>comma 5</b>)</li> </ul>
<b>Profili processuali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la <b>procedibilità è d'ufficio</b>.</li> </ul>

## 28. VIOLAZIONE DI DOMICILIO (ART. 614 C.P.).

<b>Condotta incriminata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• - <b>introduzione</b> nell'abitazione altrui, in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi;</li> <li>- <b>trattenimento</b>, ovvero permanere in un certo luogo contro la volontà di chi è titolare dello <i>jus excludendi</i>.</li> <li>- procurarsi indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata altrui, mediante l'utilizzo di strumenti di ripresa visiva o sonora; ovvero rivelare o diffondere al pubblico tali notizie.</li> </ul>
<b>Oggetto giuridico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>libertà domiciliare</b>.</li> </ul>
<b>Soggetto attivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>reato comune</b>.</li> </ul>
<b>Natura giuridica Consumazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>reato di pericolo; di mera condotta; a forma vincolata; sussidiario</b>.</li> <li>• momento in cui il soggetto s'introduce nel domicilio oppure comincia a trattenersi nei luoghi indicati dalla norma, clandestinamente o con l'inganno.</li> </ul>

<b>Tentativo</b>	• configurabile.
<b>Elemento soggettivo</b>	• <b>dolo generico.</b>
<b>Circostanze</b>	• il reato è <b>aggravato</b> se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone o se il colpevole è armato.
<b>Profili processuali</b>	• la <b>procedibilità</b> è <b>d'ufficio</b> nei casi previsti dal primo e terzo comma, è <b>a querela di parte</b> nei casi previsti dal secondo comma; la <b>competenza del Tribunale Monocratico.</b>

### ***Cosa si intende per privata dimora?***

Per quanto attiene alla nozione di **privata dimora**, ai fini della configurabilità del presente reato, **non possono essere considerati luoghi di privata dimora quelli normalmente destinati ad attività di lavoro, di studio e di svago**, ai quali chiunque possa accedere senza necessità di preventivo consenso da parte dell'avente diritto, nulla rilevando che in essi possano anche svolgersi occasionalmente atti della vita privata, ferma restando, tuttavia, l'operatività della tutela penale con riguardo alle parti di detti luoghi (quali, ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi), **che abbiano eventualmente assunto le caratteristiche proprie dell'abitazione in quanto destinate anche allo svolgimento di atti della vita privata in modo riservato e con preclusione dell'accesso da parte di estranei** (Cass. Pen., 16 gennaio 2018, n. 10498).

### ***Cosa prevede il Disegno di legge recante "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa"?***

Il D.d.l. n. 5 del 2018 recante **"Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa"**, approvato definitivamente al Senato lo scorso **28 marzo 2019**, prevede un **inasprimento delle pene previste per il reato di violazione di domicilio** (al primo comma, le pene passano da sei mesi a tre anni, a da uno a quattro anni; al quarto comma, le pene passano da uno a cinque anni a da due a sei anni).

L'art. 614 all'esito della novella, così disporrà: *"Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione **da uno a quattro anni**. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La pena è **da due a sei anni**, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato"*.